



Allegato " A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 30.03.2014

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE COMUNALI**

*(ART.52, DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n.446)*



**COMUNE DI PIZZIGHETTONE**

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

*(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)*

### Testo vigente

## CAPO III- RISCOSSIONI E RIMBORSI

### **Art. 22 –Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni<sup>(26)</sup> dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere

### Proposta di modifica

## CAPO III- RISCOSSIONI E RIMBORSI

### **Art.22- Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

**Nel caso di riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento o dell'iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore, il rimborso si configura come atto dovuto.**

**In tal caso, un'eventuale istanza ha carattere di semplice sollecito e pertanto non vi è alcun obbligo di motivazione e di allegare la documentazione. Negli altri casi invece, quando l'errore è imputabile al contribuente, l'istanza deve essere corredata della documentazione pertinente.**

**La mancanza di tale documentazione, tuttavia, non comporta la nullità dell'istanza, in quanto sarà il Comune a richiederla al contribuente.**

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro un congruo termine ed in ogni caso non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **CAPO VI-SANZIONI**

### **Art. 34- Ravvedimento**

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) 1/12 se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;

b) 1/10 se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, entro il termine di un anno se non è previsto l'obbligo di dichiarazione.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

## **CAPO IIII -ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art.58- Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni<sup>(26)</sup> dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere

## **CAPO VI-SANZIONI**

### **Art. 34- Ravvedimento**

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) 1/12 se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;

b) 1/10 se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, entro il termine di un anno se non è previsto l'obbligo di dichiarazione

c) 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

## **CAPO IIII -ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art.58- Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le

<p>all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.</p> <p><b>2.</b> L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.</p>	<p>violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.</p> <p><b>2.</b> Tale beneficio risulta applicabile indipendentemente dalla presentazione o meno dell'istanza di adesione.</p> <p><b>3.</b> Nel caso di atto di accertamento, non preceduto da un invito al contraddittorio, se il contribuente rinuncia ad impugnare l'atto di accertamento ed a presentare l'istanza di accertamento con adesione, le sanzioni si riducono ad un ottavo di quelle irrogate. Se invece, l'atto di accertamento è stato preceduto da un invito al contraddittorio ed il contribuente rinuncia all'accertamento con adesione e ad impugnare l'atto, con pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.</p>
---	--